



AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI S.p.A.

**REGOLAMENTO PER LE SPESE E LE GARE
DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

Approvato con delibera del Consiglio d'Amministrazione – verbale n. 5 del 27/05/2020

SOMMARIO

INTRODUZIONE E LINEE GUIDA	4
TITOLO I	5
<i>AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</i>	<i>5</i>
Art. 1 - Ambito di applicazione	5
Art. 2 - Attività negoziale	5
Art. 3 - Definizioni	5
TITOLO II	8
<i>PRINCIPI COMUNI</i>	<i>8</i>
Art. 4 - Principi generali	8
Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità	8
Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento	8
TITOLO III	9
<i>SOGLIE</i>	<i>9</i>
Art. 7 - Soglie per le procedure negoziate informali	9
Art. 8 - Soglie per le procedure negoziate semplificate	9
Art. 9 - Soglie per le procedure sub - europee	9
Art. 10 - Soglie per le procedure ordinarie lavori	9
Art. 11 - Calcolo delle soglie	10
TITOLO IV	11
<i>POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i>	<i>11</i>
Art. 12 - Autorizzazione a contrarre - Poteri di spesa	11
Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile dell'esecuzione - Individuazione, funzioni e responsabilità	11
TITOLO V	13
<i>PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</i>	<i>13</i>
Art. 14 - Procedure negoziate informali	13
Art. 15 - Scelta del contraente	13
Art. 16 - Verifica requisiti –Affidamento	14
Art. 17 - Cauzione provvisoria	16
Art. 18 - Spese di cassa (spese economali)	16
TITOLO VI	17
<i>PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E FINO ALLE SOGLIE COMUNITARIE</i>	<i>17</i>
Sezione I - Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori	17
Art. 19 - Procedure negoziate semplificate	17
Art. 20 - Procedure sub-europee	17
Art. 21 - Procedure ordinarie lavori	18
Art. 22 - Servizi legali (art. 17, c.1, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016)	18
Art. 23 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016)	18

Art. 24 - Albo fornitori	19
Art. 25 - Indagini di mercato.....	19
Art. 26 - Inviti a presentare offerta	20
Sezione II - Trasparenza e pubblicità	21
Art. 27 - Trasparenza e pubblicità	21
Sezione III - Partecipazione	21
Art. 28 - Requisiti, avvalimento e subappalto	21
Art. 29 - Criteri di aggiudicazione	22
Art. 30 - Garanzia a corredo dell'offerta	22
Art. 31 - Soccorso istruttorio	23
Art. 32 - Valutazione delle offerte	23
Art. 33 - Anomalia dell'offerta.....	23
Sezione IV - Aggiudicazione	24
Art. 34 - Verifica requisiti dell'aggiudicatario	24
Art. 35 - Aggiudicazione.....	24
Art. 36 - Stipula del contratto.....	24
TITOLO VII	26
<i>NORME CONTRATTUALI</i>	<i>26</i>
Art. 37 -	26
Art. 38 - Cauzione definitiva	26
Art. 39 - Assicurazioni	26
Art. 40 - Penali per inadempienze	26
Art. 41 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	27
TITOLO VIII	28
<i>CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA</i>	<i>28</i>
Art. 42 - Consegna	28
Art. 43 - Collaudo e verifica di conformità	28
TITOLO IX	29
<i>PAGAMENTI</i>	<i>29</i>
Art. 44 - Pagamenti.....	29
Art. 45 - Interessi	29
TITOLO X	30
<i>CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO,</i>	<i>30</i>
<i>TRANSITORIE E FINALI.....</i>	<i>30</i>
Art. 46 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario	30
Art. 47 - Norme finali ed entrata in vigore	30

INTRODUZIONE E LINEE GUIDA

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ha innovato la materia degli appalti recependo in un unico testo normativo il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito Codice), le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE recanti la disciplina delle procedure sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per i settori speciali e per i settori ordinari.

ATP S.p.A. (di seguito ATP) è una impresa pubblica, operante nei settori speciali e capitale sociale interamente detenuto da enti pubblici, avente a oggetto le attività volte all'organizzazione e gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose.

ATP pertanto, in forza della sua natura giuridica e dell'attività espletata è tenuta ad applicare la disciplina di cui alla Parte II - Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, Titolo VI – Regimi particolari di appalto, Capo I – Appalto nei settori speciali, del Codice), per acquisire lavori, beni e servizi che risultino funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 118 del Codice.

Il Codice, in attuazione dei criteri direttivi conferiti con la legge delega, prevede per le spese sottosoglia relative ai settori speciali di cui all'art. 115 e ss. e in virtù del combinato disposto degli artt. 35 comma 2 e 36, comma 8, per gli enti aggiudicatori qualificabili come imprese pubbliche quale è ATP, un rinvio ai rispettivi regolamenti i quali devono essere conformi ai principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

Il richiamo ai “rispettivi regolamenti” appare come un sostanziale adempimento; viene riservato e in sostanza fatto carico alle stazioni appaltanti/imprese pubbliche l'onere di prevedere una disciplina “aziendale” in merito.

Il legislatore si è preoccupato, altresì, di indirizzare la potestà regolamentare e la sua applicazione ribadendo la necessità del rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, sulla scorta del richiamo dei consolidati indirizzi giurisprudenziali e delle regole e dei principi comunitari.

Il presente Regolamento pertanto è volto a perseguire le finalità di carattere generale e in particolare ad assicurare:

- un'adeguata partecipazione, rotazione e non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- l'imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati;
- la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell'operatore economico affidatario e l'adeguata motivazione dei provvedimenti adottati.

In luogo dell'applicazione del criterio di rotazione ATP può procedere a invitare tutti i fornitori iscritti alla piattaforma “Albo fornitori Informatizzato” accessibile all'indirizzo **<https://atpsassari.acquistitelematici.it>** per la categoria merceologica di interesse.

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale di ATP, impresa rientrante nell'ambito dei settori speciali ex art. 118 del Codice, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (sotto-soglia), così come stabilito dall'art. 36, comma 8 del Codice.
2. ATP applicherà il presente "Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria" anche per gli appalti aggiudicati per scopi diversi dal perseguimento dell'attività di TPL.
3. Le soglie comunitarie richiamate all'art. 35 del Codice sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pertanto le soglie di seguito indicate s'intenderanno automaticamente adeguate anche se non espressamente aggiornate nel presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito dell'attività negoziale sotto soglia.

Art. 2 - Attività negoziale

L'attività negoziale di cui al presente Regolamento disciplina le procedure sotto soglia comunitaria, nel rispetto dei principi del Trattato UE enunciati dagli artt. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice.

Art. 3 - Definizioni

Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

Codice dei contratti pubblici: Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito più brevemente Codice.

Lavori: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed

edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte da ATP.

Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti da ATP per i propri bisogni.

Servizi: prestazioni di terzi acquisite da ATP per i propri bisogni.

Albo fornitori: l'albo istituito da ATP in cui sono iscritti i prestatori di lavori, servizi e forniture conformemente al "Regolamento per la formazione e gestione dell'elenco informatizzato degli operatori economici".

Regolamento Albo fornitori: è il Regolamento che disciplina le modalità di istituzione ed aggiornamento dell'Albo fornitori.

Casellario Informatico dell'ANAC: costituisce una banca-dati di tutte le imprese che hanno partecipato ad appalti pubblici costantemente aggiornato a opera delle stesse amministrazioni aggiudicatrici, dalle SOA (società-organismi di attestazione) ovvero dell'ANAC.

CONSIP: è una centrale di committenza che opera a livello nazionale, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera al servizio della Pubblica Amministrazione fornendo attività di assistenza e supporto negli acquisti.

MEPA – il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed è uno strumento di acquisto usato dalle amministrazioni pubbliche per acquistare beni e servizi dagli operatori economici iscritti.

SARDEGNACAT: centrale regionale di committenza per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Sardegna; ha il compito di razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

DGUE: il Documento di Gara Unico Europeo è un modello di dichiarazione che l'operatore economico deve rendere al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

Responsabile del Procedimento di seguito RUP: svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice, ivi compresi gli affidamenti in economia e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Responsabile dell'esecuzione: è il soggetto al quale sono attribuiti compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato.

Procedura negoziata: procedura con la quale ATP, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità.

Procedura Sub-europea: procedura disciplinata all'art. 21 del presente regolamento, per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.

Procedure ordinarie lavori: le procedure per le quali, in considerazione dell'elevato importo, si applicano le norme contenute nel Codice.

Spese in contanti: spese di modesta entità che si effettuano tramite il servizio interno di cassa e relative ad acquisti urgenti, prestazioni di pronto intervento, ulteriori spese non prevedibili e necessarie per il normale funzionamento dell'attività aziendale.

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva: certificato che attesta la regolarità dell'operatore economico circa gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

CIG Codice Identificativo Gara: è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di identificare univocamente la procedura di gara.

Smart CIG - Codice Identificativo Gara semplificato al fine di identificare univocamente la procedura di gara per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ad € 40.000.

CUP Codice Unico di Progetto: è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza: è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle "interferenze", tra le attività proprie di ATP e quelle degli operatori.

TITOLO II

PRINCIPI COMUNI

Art. 4 - Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività di ATP, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e alla disciplina relativa ai conflitti d'interesse.
2. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza del codice etico adottato da ATP e ne devono accettare le regole.
3. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'Impresa all'adempimento.

Art. 5 - Efficacia amministrativa ed economicità

1. Le procedure, le azioni e le attività di svolgimento delle gare devono essere ispirate al principio di economicità al fine di un impiego ottimale delle risorse a disposizione, e devono conformarsi al principio di efficacia e di efficienza onde conseguire lo scopo prefissato.

Art. 6 - Divieto di artificioso frazionamento

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento o nel Codice.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno se si riferiscono a prestazioni di servizi di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice.

TITOLO III

SOGLIE

Art. 7 - Soglie per le procedure negoziate informali

1. Le procedure di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento diretto o tramite albo fornitori:

- a) Lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
- b) Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- c) Forniture di importo inferiore a € 40.000,00.

Art. 8 - Soglie per le procedure negoziate semplificate

1. Le procedure di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a €150.000;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000

Art. 9 - Soglie per le procedure sub - europee

1. Le procedure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000;
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 100.000 e inferiore a € 428.000;
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 100.000 e inferiore a € 428.000.

Art. 10 - Soglie per le procedure ordinarie lavori

1. Le procedure di cui all'art. 22 del presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro sino alla soglia comunitaria (€ 5.350.000).

Art. 11 - **Calcolo delle soglie**

1. Ai fini dell'individuazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e comprensivo degli oneri per la sicurezza, se del caso.
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione, proroga o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 35 del Codice.

TITOLO IV

POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 12 - Autorizzazione a contrarre - Poteri di spesa

1. L'effettuazione delle spese è autorizzata in uno dei seguenti modi:
 - a) con determina del Direttore Generale per importi si fino a € 51.645,68;
 - b) con delibera del Consiglio d'Amministrazione per importi pari o superiori a € 51.645,69.
2. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati da ATP e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento - Responsabile dell'esecuzione - Individuazione, funzioni e responsabilità

1. Le funzioni di RUP, di norma, sono attribuite al dirigente competente del settore o al responsabile del centro di responsabilità a cui la spesa si riferisce.
2. Le funzioni di RUP possono essere attribuite anche con specifica delibera del Consiglio d'Amministrazione o determina Direttore Generale a soggetti anche diversi da quelli indicati al comma 1;
3. Il RUP è colui che ha competenza professionale in relazione alla spesa da effettuarsi, formula le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione/Direttore Generale, relative a:
 - norme tecniche di riferimento dell'appalto;
 - requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che i concorrenti devono possedere;
 - metodologia di gara, criterio di aggiudicazione e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - documenti di gara.
4. La funzione del RUP è di natura meramente propositiva, rimanendo nelle competenze del Direttore Generale, ovvero del Consiglio d'Amministrazione, la fase decisionale, salvi i casi in cui vengano attribuite allo stesso apposite deleghe.
5. Il RUP ha inoltre i seguenti compiti e funzioni:
 - provvede a tutti gli adempimenti relativi alle fasi della gara;
 - presiede la gara in caso di offerta con aggiudicazione al prezzo più basso e può essere

membro, anche con funzioni di presidente, della Commissione Giudicatrice nel caso di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- provvede alla verifica d'anomalia dell'offerta, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice;
- provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto.

6. Il RUP ha la responsabilità della verifica delle autodichiarazioni effettuate dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e degli eventuali requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

7. Il RUP assume, di norma, le funzioni di Responsabile dell'esecuzione, con il compito di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

8. Nell'ambito delle proprie funzioni, il RUP può avvalersi delle competenze dei diversi funzionari e dipendenti aziendali, anche delegando specifiche attività. La responsabilità della procedura rimane sempre e comunque attribuita al RUP, come sopra individuato.

9. Le funzioni di responsabile dell'esecuzione sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.

10. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

11. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

TITOLO V

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Art. 14 - Procedure negoziate informali

1. ATP invita gli operatori economici attraverso richiesta di offerta mediante PEC ovvero, per procedure di importo superiore ad € 5.000,00, mediante piattaforma telematica di negoziazione quale, SardegnaCAT, ME.PA, ecc; oltre tale soglia e fino € 20.000,00 è possibile procedere con modalità non telematica ove ricorrano ragioni particolari in relazione alle caratteristiche e all'oggetto del contratto.
2. L'affidamento dei contratti relativi a forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie indicate all'art. 7, avviene secondo una delle seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto;
 - b) oppure, nel caso in cui la richiesta di acquisto o la determina a contrarre o atto equivalente non optino per tale modalità, si procede mediante confronto comparativo di preventivi di spesa ottenuti attraverso la consultazione di almeno due operatori (ove esistenti), iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante consultazioni di mercato di cui all'art. 15.
3. ATP dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato. L'invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla sussistenza di circostanze quali la particolare struttura del mercato o l'effettiva assenza di alternative, nonché in funzione di specifiche attestazioni dalle quali si evidenziano effettivi vantaggi per l'ATP, come per esempio la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l'affidabilità dell'operatore economico, l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
4. ATP può escludere la possibilità di ricorso al subappalto limitatamente agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 15 - Scelta del contraente

La scelta dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui contratti, avviene secondo una delle modalità di seguito descritte:

Elenco informatizzato Operatori Economici.

Per l'affidamento è previsto l'interpello di operatori economici iscritti all'Elenco Fornitori. La

disciplina di tale Elenco è contenuta nel “Regolamento per la formazione e gestione dell’Elenco Informatizzato dei fornitori ATP” e, in genere, in tutti i documenti pubblicati sul sito dedicato all’indirizzo <https://atpsassari.acquistitelematici.it>, al quale si rimanda per la disciplina completa.

La consultazione avviene secondo il criterio di rotazione o procedendo alla consultazione di tutti i fornitori iscritti nell’Elenco Fornitori per la categoria o subcategoria merceologica di pertinenza.

Consultazioni di mercato

Nell’ipotesi in cui non vi siano fornitori iscritti all’Elenco o quando il numero degli iscritti risulti insufficiente alle proprie esigenze, oppure quando i fornitori iscritti non sono in grado di soddisfare la richiesta di ATP si procederà tramite consultazioni di mercato anche a integrazione del numero di fornitori iscritti all’Elenco Fornitori. Pertanto i fornitori potranno essere individuati utilizzando Albi o elenchi ufficiali o cataloghi elettronici o elenchi propri di altre stazioni appaltanti, internet, pagine gialle etc. La consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l’attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura della operatore aziendale che l’ha eseguita. Al di sotto della soglia di 1.000,00 euro (e eventuali successive modifiche di soglia) è possibile, ai sensi del paragrafo 3 delle Linee guide ANAC 4/16, derogare al principio di rotazione.

Art. 16 - Verifica requisiti – Affidamento

1. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nella forma della scrittura privata o scambio di lettere per corrispondenza (mail, PEC), alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012 e smi).

Il contratto o l’ordine potrà essere risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tali casi verrà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

2. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nella forma della scrittura privata o scambio di lettere per corrispondenza (mail, PEC) , alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012 e smi).

Il contratto o l'ordine potrà essere risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tali casi verrà effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

3. Per lavori, servizi e forniture di importi superiori a 20.000,00 euro fino a euro 39.999,99, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, l'Ente procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012). L'affidamento è disposto, mediante delibera o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.

4. La determina o atto equivalente dovrà contenere in modo semplificato e secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Art. 17 - Cauzione provvisoria

1. Di norma, per gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000 si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria; se del caso si applica l'art. 93 del Codice.

Art. 18 - Spese di cassa (spese economali)

1. Gli acquisti per cassa sono gestiti direttamente del Servizio Economato.
2. Per mezzo del servizio di cassa, si effettuano le spese relative ad acquisti di beni e/o servizi urgenti, obbligatori per legge o di modico valore, quali solo a titolo di esempio:
 - il pagamento delle minute spese di ufficio (quali le spese postali e di cancelleria, le piccole spese per l'ordinaria manutenzione dei locali o dell'arredamento degli Uffici o comunque le piccole spese e fatture per servizi urgenti ed in economia);
 - il pagamento degli abbonamenti annui alla Gazzetta Ufficiale, al BURAS, a pubblicazioni, riviste, testi, etc. attinenti alle attività degli uffici;
 - per le missioni, l'anticipazione delle spese di viaggio, dei pasti, delle spese alberghiere, salvo conguaglio al momento della presentazione della rendicontazione da parte degli Amministratori o dei dipendenti della Società;
 - il pagamento di tasse di possesso relative agli autobus e agli automezzi di proprietà della società;
 - il pagamento - a titolo di anticipazione - di eventuali spese di rappresentanza;
 - la custodia e il maneggio di valori
 - il pagamento delle spese aventi carattere d'urgenza per l'attività della Società che non possono essere rinviate senza recare danno o rallentamenti nello svolgimento delle attività aziendali.
3. Tali beni e servizi possono essere acquistati con pagamento in contanti, purché il valore della singola transazione non superi l'importo di euro 1.000 e solo previa autorizzazione del Direttore Generale.
4. Il limite d'importo di euro 1.000 non opera per i pagamenti effettuati tramite bollettino di c/c relativi a multe, tasse o altri oneri, per i pagamenti dei necrologi e per eventuali per erogazioni di anticipi/saldi a dipendenti per trasferte di lavoro.

TITOLO VI

PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E FINO ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Sezione I - Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori

Art. 19 - Procedure negoziate semplificate

1. Per le procedure negoziate semplificate relative a lavori, forniture e servizi di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 8, l'affidamento avviene, di norma, mediante confronto competitivo attraverso la consultazione di almeno tre operatori nel caso di lavori, e almeno tre per servizi e forniture, iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante indagini di mercato di cui all'art. 24.

2. ATP dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato.

L'invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla sussistenza di circostanze quali la particolare struttura del mercato o l'effettiva assenza di alternative, nonché in funzione di specifiche attestazioni dalle quali si evidenziano effettivi vantaggi per l'ATP, come per esempio la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l'affidabilità dell'operatore economico, l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti dall'art. 125 del Codice dei contratti.

Art. 20 - Procedure sub-europee

1. Per le procedure sub-europee relative a lavori, forniture e servizi di importo non superiore alle soglie indicate all'art. 9, l'affidamento avviene di norma, mediante confronto comparativo attraverso la consultazione di almeno dieci operatori per lavori, e almeno cinque per servizi e forniture (ove presenti) iscritti all'albo fornitori di cui all'art. 23 o individuati mediante indagine di mercato di cui all'art.24.

2. ATP dovrà garantire, ove possibile, la rotazione degli operatori economici; è fatta salva la possibilità di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto, in aggiunta al numero minimo sopra indicato.

3. L'invito del contraente uscente ha carattere eccezionale ed è giustificato in riferimento alla

sussistenza di circostanze quali la particolare struttura del mercato o l'effettiva assenza di alternative, nonché in funzione di specifiche attestazioni dalle quali si evidenziano effettivi vantaggi per l'ATP, come per esempio la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, l'affidabilità dell'operatore economico, l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. L'affidamento diretto è possibile nei casi previsti dall'art. 125 del Codice dei contratti.

Art. 21 - Procedure ordinarie lavori

1. Per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia europea, ATP ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice.

Art. 22 - Servizi legali (art. 17, c.1, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016)

1. Qualora non sia presente nell'organico di ATP S.p.A. personale con la qualifica necessaria, si ricorrerà alla ricerca di professionista esterno. A tal fine, come chiarito dall'ANAC, ATP S.p.A. è tenuto ad operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.
2. Per la scelta del professionista si procederà secondo i principi espressi dall'art 4 del D.Lgs. 50/16 e smi, unitamente ai chiarimenti espressi dalle Linee guida ANAC n. 12.
3. L'affidamento dei servizi legali avverrà attraverso lo specifico albo, qualora costituito oppure attraverso indagine di mercato.

Art. 23 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016)

1. Qualora non sia presente nell'organico di ATP S.p.A. personale con la qualifica necessaria, si ricorrerà alla ricerca di professionista esterno. A tal fine l'ATP S.p.A. è tenuto ad operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.
2. Per la scelta del professionista si procederà secondo i principi espressi dall'art 2 del presente Regolamento, unitamente ai chiarimenti espressi dalle Linee guida ANAC n. 1.
3. L'affidamento dei servizi oggetto del presente articolo, avverrà attraverso lo specifico albo, qualora costituito, oppure attraverso indagine di mercato. Il numero di professionisti da invitare alle singole procedure è individuato in relazione all'importo della parcella da determinarsi ai sensi del DM 17.6.2016 da porre a base di gara come segue.

Art. 24 - Albo fornitori

1. ATP può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti e la cui disciplina è contenuta nel Regolamento Albo fornitori.
2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico.
3. In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, ATP ha provveduto a dotarsi di una piattaforma Albo fornitori Informatizzato accessibile all'indirizzo <https://atpsassari.acquistitelematici.it>
4. L'utilizzo della piattaforma garantisce il rispetto dei principi sopra riportati per la scelta dell'Operatore Economico nel processo d'acquisto e consente:
 - ✓ l'introduzione di criteri di selezione e parità di trattamento e trasparenza;
 - ✓ la dematerializzazione dei documenti, con conseguente riduzione di costi e snellimento delle procedure;
 - ✓ la riduzione del margine di errore legato alla gestione manuale delle comunicazioni;
 - ✓ di disporre di un elenco sempre aggiornato e di facile consultazione degli operatori economici presenti nei settori di interesse.
5. Gli operatori economici sono selezionati dall'Albo fornitori ATP, se presenti nella classe merceologica di riferimento.
6. Nel caso in cui il numero di operatori iscritti all'Albo, per la specifica classe merceologica, sia inferiore a quello minimo di operatori da invitare, si procede mediante invito di tutti gli operatori iscritti, fatta salva la possibilità di integrazione mediante consultazione di elenchi di fornitori storici di ATP, cataloghi elettronici, elenchi di altre Stazioni appaltanti, SardegnaCAT, MEPA e altri.
7. ATP ha sempre facoltà di procedere all'affidamento mediante procedure ordinarie.

Art. 25 - Indagini di mercato

1. ATP procede ad acquisire informazioni, dati e documenti volti ad identificare le possibili soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e individuare i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:
 - a) pubblicazione sul sito web ATP dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;
 - b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di

committenza, internet, pagine gialle etc., formalizzandone i risultati.

3. Per le procedure di cui all'art. 21 l'indagine di mercato avviene secondo quanto previsto alla precedente lett. a).

Art. 26 - Inviti a presentare offerta

1. ATP invita gli operatori economici, individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, attraverso richiesta di offerta mediante piattaforme telematiche di negoziazione quali, SardegnaCAT, ME.PA, ecc.

2. L'invito dovrà contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra i quali:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici;
- f) la misura delle penali ove previste;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

3. Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata; il possesso e l'indicazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni.

4. L'invito contiene, se del caso, i costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nonché l'indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Sezione II - Trasparenza e pubblicità

Art. 27 - Trasparenza e pubblicità

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web ATP, nella sezione “Trasparenza”, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.
2. L’elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerta.
4. È dato avviso ai candidati e ai concorrenti, a mezzo pec o strumento analogo negli altri Stati membri, entro 5 giorni decorrenti dal provvedimento, l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’ammissione, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Sezione III - Partecipazione

Art. 28 - Requisiti, avvalimento e subappalto

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell’invito a presentare l’offerta.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell’iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all’allegato XVII del Codice dei contratti pubblici.
4. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l’attestazione SOA di cui all’art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
5. L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

6. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.

7. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà essere resa attraverso la compilazione di modelli predisposti da ATP e facendo ricorso al DGUE.

Art. 29 - Criteri di aggiudicazione

1. ATP nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti di cui al presente Titolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei seguenti casi:

- a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- c) contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso attribuito al punteggio economico non può superare il 30 per cento.

2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al precedente punto 1, lettera a).

3. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando.

4. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi, sub pesi e sub-punteggi devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

Art. 30 - Garanzia a corredo dell'offerta

1. La cauzione provvisoria:

- a) può essere richiesta dall'ATP con le modalità previste nell'invito a presentare

offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 per forniture e servizi e 150.000 euro per i lavori;

b) va in ogni caso richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 100.000 per forniture e servizi e a € 150.000 per i lavori.

2. La cauzione, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, può essere costituita secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4, 5 del Codice dei contratti pubblici.

3. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 31 - Soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata dall'operatore economico possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 32 - Valutazione delle offerte

1. Per la valutazione delle offerte si procede come segue:

a) per procedure di importo pari o superiore a € 40.000, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, la competenza è attribuita ad un seggio di gara nominato dal RUP che ne fa parte.

b) per procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la competenza è attribuita ad una commissione giudicatrice interna, costituita da tre/cinque componenti, nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dall'organo competente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. Al termine delle operazioni di gara, il responsabile dell'affidamento di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definito. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al soggetto preposto, secondo le deleghe aziendali, all'aggiudicazione.

Art. 33 - Anomalia dell'offerta

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta di ATP, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Per la verifica dell'anomalia si applica quanto disposto dall'art. 97 del Codice.

3. ATP prima dell'aggiudicazione, se del caso, verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera b) del Codice.

Sezione IV - Aggiudicazione

Art. 34 - Verifica requisiti dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, dell'idoneità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. ATP procede a verificare i seguenti requisiti:
 - a) per importi da € 40.000 e fino a € 150.000 – iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, casellario ANAC, DURC, requisiti di cui all'art. 80 del Codice e requisiti speciali ove richiesti;
 - b) per importi superiori ad € 150.000 - iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, casellario ANAC, DURC, requisiti di cui all'art. 80 del Codice, antimafia e requisiti speciali ove richiesti;
3. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.

Art. 35 - Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è disposta mediante Delibera o determina del Direttore Generale. Nell'atto sono indicati l'oggetto, le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato all'individuazione dell'affidatario, l'importo di aggiudicazione e l'esito dei controlli eseguiti.

Art. 36 - Stipula del contratto

1. Per le procedure relative a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea nonché per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono essere stipulati anche nelle more dell'esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa di nullità dell'affidamento stesso in caso di esito negativo dell'accertamento.
3. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) scrittura privata;

- b) corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
- c) in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

TITOLO VII

NORME CONTRATTUALI

Art. 38 - Cauzione definitiva

1. ATP per procedure di importo pari o superiore ai 40.000 euro si riserva la facoltà di richiedere la garanzia definitiva in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto.
2. L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
3. La cauzione definitiva dovrà essere costituita nel rispetto dell'art. 103 del Codice.

Art. 39 - Assicurazioni

1. ATP, in relazione alla particolare natura di alcuni contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, il cui massimale dovrà essere adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti di ATP o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di garanzia; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 40 - Penali per inadempienze

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, ATP nel capitolato potrà fissare le penali per ritardo nell'adempimento ovvero per i casi di inadempimento.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 C.C., la facoltà di agire per il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito da ATP a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno rilevato venga tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione da parte di ATP, e previa assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni.

4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore il contratto non fosse portato a compimento nel tempo prefissato, ovvero nel caso sia accertata una condotta tale da non rispettare i termini di consegna richiesti, ATP ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
5. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati da ATP.

Art. 41 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate, su proposta del RUP, dagli organi competenti secondo l'organizzazione di ATP.
2. I contratti possono essere modificati nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.
3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'ANAC/Osservatorio Regionale, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Impresa per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Art. 42 - Consegna

1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 C.C.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o dalla data di inoltro dell'ordine. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nell'ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano ad ATP il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini ad ATP; verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, ATP può concedere la proroga richiesta.

Art. 43 - Collaudo e verifica di conformità

1. L'appalto di lavori è soggetto a collaudo, l'appalto per forniture/servizi a verifica di conformità. Il collaudo/verifica di conformità certifica che l'oggetto del contratto è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali in termini di prestazione, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. Il pagamento, o la rata di saldo, è subordinato all'esito positivo del collaudo/verifica di conformità.
2. Il collaudo/verifica di conformità viene certificato dal responsabile dell'esecuzione.

TITOLO IX

PAGAMENTI

Art. 44 - Pagamenti

1. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o per stati di avanzamento.
2. I pagamenti avvengono, di norma a 30 giorni fine mese data fattura, previo collaudo/verifica di conformità della prestazione eseguita e previa acquisizione del DURC regolare.
3. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
4. ATP è tenuta, oltre che alla fatturazione elettronica, all'applicazione dello "Split Payment".
5. Ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità.
6. Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e s.m.i. si precisa che, prima di effettuare il mandato di pagamento, ove questo risulti superiore al limite stabilito, ATP dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario risulta in regola con il Fisco.

Art. 45 - Interessi

1. Per i pagamenti effettuati oltre i tempi di scadenza, sarà applicato il saggio di interesse previsto in termini di legge.

TITOLO X

CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi, al Responsabile dell'esecuzione, mediante l'invio di PEC o raccomandata A.R.; tale comunicazione dovrà indicare in maniera analitica l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti motivazioni.
2. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti di ATP.
3. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 205 e 206 del Codice.

Art. 47 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento per la privacy, GDPR (General Data Protection Regulation), i dati che vengono acquisiti sono dall'azienda raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge (vedasi informativa sulla Privacy del sito ATP).
2. ATP deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ATP.